

**Allegato A**  
**PRECISAZIONI**  
**SULLE MATERIE**  
**PRIME**

Procedure  
Applicative  
DM 2 marzo 2018



*Versione approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti  
in data 9 settembre 2021*

## ALLEGATO A

Il presente allegato fornisce chiarimenti in merito all'individuazione delle materie prime utilizzabili negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto 2 marzo 2018 (nel seguito, Decreto) (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano o altro biocarburante prodotto ai fini del riconoscimento di CIC avanzati) e del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto (cd. maggiorazione *double counting*).

Sono "avanzati" i biocarburanti (biometano e altri biocarburanti) prodotti a partire dalle materie prime elencate nella Parte A dell'Allegato 3 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (nel seguito, DM2014).

Inoltre, in applicazione dell'art.31 bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nelle more dell'emanazione del decreto<sup>1</sup> previsto dall'articolo 11, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia delle fonti rinnovabili, Atto Senato n. 292 del 6 agosto 2021, è assimilabile ad "avanzato", ai fini dell'accesso all'incentivazione prevista dal Decreto per il biometano avanzato, il biometano prodotto a partire dalle materie prime (sottoprodotti) elencate nell'Allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 (nel seguito, DM2016).

I successivi paragrafi (Allegati A.1 e A.2) forniscono precisazioni e dettagli in merito alle materie prime di entrambe le casistiche.

Per i criteri e le modalità di individuazione delle materie prime di alimentazione degli impianti che vogliono accedere agli incentivi previsti dal Decreto (ricetta di materie prime in ingresso agli impianti di produzione), nonché per indicazioni sulla documentazione necessaria da presentare in fase di richiesta di qualifica degli impianti ai fini dell'accertamento delle materie prime, si rimanda al par. 3.1.1 delle Procedure Applicative del DM 2 marzo 2018 (nel seguito, Procedure Applicative).

---

<sup>1</sup> In corso di approvazione

## Allegato A.1 - Precisazioni sulle materie prime di cui all'Allegato 3 del DM2014

L'articolo 11, comma 1, lettera t), del Decreto ha aggiornato l'Allegato 3 al DM2014 che fornisce l'elenco delle materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati (Parte A) e l'elenco delle materie prime e carburanti che, pur non dando origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati, danno diritto a ricevere la maggiorazione *double counting* (Parte B): l'Allegato 3 è stato sostituito dall'Allegato 1, parte 2-bis, al D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.

La Parte A del citato Allegato 3 fornisce, pertanto, l'elenco delle materie prime che danno origine a biocarburanti (biometano o altri biocarburanti) il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del DM2014, e una volta per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c). La Parte B fornisce l'elenco delle materie prime che danno origine a biocarburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del DM2014 e che non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c).

In altre parole, i biocarburanti (biometano o altri biocarburanti) prodotti a partire dalle materie prime elencate nella Parte A del citato Allegato 3 sono detti "avanzati" e, conseguentemente, possono:

- accedere ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto,
- nell'ambito della quantificazione del numero di CIC spettanti, accedere alla maggiorazione *double counting* (riconoscimento del doppio dei CIC spettanti) in applicazione, per il biometano, di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto e, per gli altri biocarburanti, dall'art.6, comma 2, del decreto 10 ottobre 2014,
- ottenere il riconoscimento di CIC avanzati (CIC<sub>biometano avanzato</sub> o CIC<sub>altri biocarb. avanzati</sub>) secondo le modalità descritte al par. 3.1.2 delle Procedure Applicative.

Le materie prime elencate nella Parte A del citato Allegato 3 sono dette "avanzate".

D'altro canto, il biometano prodotto a partire dalle materie prime elencate nella Parte B del citato Allegato 3, pur non essendo "avanzato", può:

- accedere ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 5 del Decreto,
- nell'ambito della quantificazione del numero di CIC spettanti, accedere alla maggiorazione *double counting* (riconoscimento del doppio dei CIC spettanti),
- ottenere il riconoscimento di CIC secondo le modalità descritte al par. 3.1.2 delle Procedure Applicative.

Le materie prime elencate nella Parte B del citato Allegato 3 sono dette "*double counting*".

Si elencano di seguito le materie prime di cui all'Allegato 3 al DM2014 come modificato dal Decreto e integrato con alcune precisazioni, riportate al solo scopo di fornire esempi e dettagliare il contenuto delle diverse voci dell'allegato. Tali precisazioni costituiscono tuttavia, un elenco meramente indicativo e non esaustivo.

Con riferimento alle voci dell'elenco per le quali sono forniti codici CER esemplificativi, si precisa che è comunque necessaria la rispondenza della materia prima (identificata nell'autorizzazione dal codice CER) alla voce originaria dell'allegato.

Per tale elenco si applicano le definizioni riportate nel D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, e la definizione di "colture energetiche erbacee di copertura" riportata all'articolo 11, comma 1, lettera t), del Decreto.

Si specifica inoltre, che in caso di utilizzo di substrato derivante dalla digestione anaerobica di biomasse (cd. digestato, individuato dai codici CER 19 06 04 e CER 19 06 06, espressamente autorizzato e quindi documentato con le modalità di cui al paragrafo 3.1.1 delle Procedure Applicative), esclusivamente nella fase di primo avviamento della fermentazione all'interno del digestore, tale matrice non sarà considerata parte della ricetta di alimentazione dell'impianto.

### ALLEGATO 3 al DM2014

#### Parte A: Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del DM2014, e una volta per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c).

<b>a)</b> Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
<b>b)</b> Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale voce corrisponde anche: <ul style="list-style-type: none"><li>• gas di scarica</li></ul>
<b>c)</b> Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU). In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none"><li>• CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;</li><li>• CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;</li><li>• CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;</li><li>• CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.</li></ul>
<b>d)</b> Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none"><li>• CER 02 01 01 - CER 02 01 03 - CER 02 01 06;</li><li>• CER 02 02 XX (con l'esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99);</li><li>• CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05;</li><li>• CER 02 04 01 - CER 02 04 03;</li><li>• CER 02 05 01 - CER 02 05 02;</li><li>• CER 02 06 01 - CER 02 06 03;</li><li>• CER 02 07 01 - CER 02 07 02 - CER 02 07 04 - CER 02 07 05.</li></ul>
<b>e)</b> Paglia.
<b>f)</b> Concime animale e fanghi di depurazione. In tale voce si intendono compresi: <ul style="list-style-type: none"><li>• effluenti zootecnici derivanti da allevamenti (compresa la pollina);</li><li>• fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane (compresi i fanghi individuati dal codice CER 19 08 05).</li></ul>
<b>g)</b> Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. In tale voce si intendono compresi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Palm Oil Mill Effluent (POME);</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empty Fruit Bunch (EFB).</li> </ul>
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino. In tale voce si intendono compresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• borlande generate dalla lavorazione di vinacce e fecce di vino.</li> </ul>
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51.  <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie cellulosiche di origine non alimentare" si intendono le materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule, gusci);</li> <li>• colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanto, canna comune);</li> <li>• colture energetiche erbacee di copertura ovvero sia le seguenti colture a basso tenore di amido, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Favino (<i>Vicia faba minor</i>)</li> <li>○ Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.)</li> <li>○ Facelia (<i>Phacelia</i> spp.)</li> <li>○ Loiessa (<i>Lolium</i> spp.)</li> <li>○ Rapa invernale (<i>Brassica rapa</i> L.)</li> <li>○ Senape abissina (<i>Brassica carinata</i> L.)</li> <li>○ Sorgho (<i>Sorghum</i> spp.)</li> <li>○ Tabacco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)</li> <li>○ Trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)</li> <li>○ Triticale (<i>Triticum secalotriticum</i>)</li> <li>○ Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)</li> <li>○ Veccia (<i>Vicia sativa</i> L.);</li> </ul> </li> <li>• sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali quali ad esempio buccette di pomodoro, sanse esauste, sanse umide (bifasiche) e pastazzo di agrumi;</li> <li>• residui industriali: anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;</li> <li>• altri residui industriali;</li> <li>• materie derivate dai rifiuti organici.</li> </ul>

<p><b>s)</b> Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.lgs. 21 marzo 2017, n. 51, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.</p>
<p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "materie ligno-cellulosiche" si intendono le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale.</p> <p>In tale voce, pertanto, si intendono comprese le materie ligno-cellulosiche costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura</li> <li>• colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura</li> <li>• residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura</li> </ul> <p>In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CER 02 01 03: scarti di tessuti vegetali;</li> <li>• CER 02 01 07: rifiuti della silvicoltura;</li> <li>• CER 03 01 01: scarti di corteccia e legno;</li> <li>• CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;</li> <li>• CER 03 03 01: scarti di corteccia e legno;</li> <li>• CER 03 03 02: fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);</li> <li>• CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;</li> <li>• CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.</li> </ul>
<p><b>t)</b> Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.<sup>2</sup></p>
<p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q-septies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica" si intendono i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti (sono esclusi i carburanti prodotti a partire da materie plastiche).</p> <p>In tale voce si intende compreso anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrogeno ottenuto da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.).</li> </ul>
<p><b>u)</b> Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.<sup>3</sup></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tale voce corrispondono anche i carburanti prodotti impiegando CO<sub>2</sub> ed energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.</li> </ul>
<p><b>v)</b> Batterie, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.<sup>4</sup></p>

<sup>2</sup> Si precisa che tale voce dell'elenco non è presente nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/12/2018 (cd. Direttiva RED II)

<sup>3</sup> Si precisa che tale voce dell'elenco non è presente nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/12/2018 (cd. Direttiva RED II)

<sup>4</sup> Si precisa che tale voce dell'elenco non è presente nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/12/2018 (cd. Direttiva RED II)



Si precisa che, nei casi di cattura e utilizzo di CO<sub>2</sub> (di cui alla lettera u) del precedente elenco) che risponde a una delle seguenti definizioni:

- CO<sub>2</sub> presente nel biogas destinato alla produzione di biometano (catturata e rimossa nel processo di raffinazione del biogas per la produzione di biometano);
- CO<sub>2</sub> prodotta da processi biologici e fermentativi,

e che è impiegata in processi di metanazione dell'idrogeno conforme alla lettera t) dell'elenco, tale processo dà luogo a biometano avanzato.

**Parte B: Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati**

Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del DM2014. Tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c).

**a) Olio da cucina usato.**

In tale voce si intendono compresi, ad esempio, i seguenti CER:

- CER 20 01 25: oli e grassi commestibili;
- CER 19 08 09: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili.

**b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

Si tratta dei grassi animali classificati come *sottoprodotti di origine animale, o prodotti derivati, non destinati al consumo umano di categorie 1 e 2* di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Per sottoprodotto deve intendersi una sostanza che, sulla base di quanto riportato sul titolo autorizzativo, risulta conforme ai requisiti di cui all'articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, deve rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento CE n. 142/2011 (e relativa normativa di attuazione degli stessi). In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle Linee guida di cui all'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/CU del 7 febbraio 2013.

## Allegato A.2 - Precisazioni sulle materie prime di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1.A del DM2016

L'art.31 bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto "Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano" disponendo che i sottoprodotti elencati ai punti 2 e 3 della Tabella 1.A dell'Allegato 1 al DM2016 costituiscono materie prime idonee al riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano prodotto da impianti che intendono accedere agli incentivi previsti dal Decreto.

Nelle more dell'emanazione del decreto<sup>5</sup> previsto dall'articolo 11, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia delle fonti rinnovabili, Atto Senato n. 292 del 6 agosto 2021, il biometano prodotto a partire da tali materie prime è assimilato ad "avanzato" ai sensi del Decreto ed esclusivamente per la finalità di accesso agli incentivi previsti dal Decreto per il biometano avanzato.

Conseguentemente, al biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1.A del DM2016 si applicano tutte le disposizioni del Decreto previste per il biometano avanzato. In particolare, il biometano prodotto a partire da tali materie prime può:

- accedere ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto,
- nell'ambito della quantificazione del numero di CIC spettanti, accedere alla maggiorazione *double counting* (riconoscimento del doppio dei CIC spettanti) in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto,
- ottenere il riconoscimento di CIC avanzati (CIC<sub>biometano avanzato</sub>) secondo le modalità descritte al par. 3.1.2 delle Procedure Applicative.

Come precisato nella premessa della Tabella 1.A stessa, tali materie prime (sottoprodotti) devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 184 bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.

La conformità a tali requisiti è stabilita sulla base di quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione (o realizzazione dell'intervento di riconversione) e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

Nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, la materia deve rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento CE n. 142/2011 (e relativa normativa di attuazione degli stessi). In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile dell'impianto deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle Linee guida di cui all'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/CU del 7 febbraio 2013.

Si precisa che, come disposto dall'art.23 del DM2016, l'elenco di sottoprodotti contenuto nella Tabella 1.A è da considerarsi esaustivo.

Si elencano di seguito le materie prime riportate ai punti 2 e 3 della citata Tabella 1.A.

---

<sup>5</sup> In corso di approvazione

Tabella 1.A del DM2016

**Punti 2 e 3: Elenco sottoprodotti utilizzabili in impianti di produzione di biometano idonei al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato**

<p>2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale</p>
<p>Tale voce comprende esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>effluenti zootecnici</i><sup>6</sup>;</li> <li>• <i>paglia</i><sup>7</sup>;</li> <li>• <i>pulci</i><sup>8</sup>;</li> <li>• <i>stocchi</i><sup>9</sup>;</li> <li>• fieni e trucioli da lettiera;</li> <li>• <i>residui di campo delle aziende agricole</i><sup>9</sup>;</li> <li>• sottoprodotti derivati dall'espianto;</li> <li>• <i>sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali</i><sup>10</sup>;</li> <li>• <i>sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco</i><sup>10</sup>;</li> <li>• <i>potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato</i><sup>10</sup>.</li> </ul>
<p>3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali<sup>11</sup></p>
<p>Tale voce comprende esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: <i>bucchette</i><sup>9</sup>, semini, bacche fuori misura;</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione delle olive: <i>sanse di oliva disoleate, sanse umide</i><sup>9</sup>, <i>sanse esauste</i><sup>9</sup>, acque di vegetazione; è consentito anche l'uso della sansa nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all'impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all'atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica:</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione dell'uva: <i>vinacce</i><sup>12</sup>, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, <i>pastazzo di agrumi</i><sup>9</sup>, noccioli, <i>gusci</i><sup>13</sup>;</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;</li> </ul>

<sup>6</sup> Già in lett. f) dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

<sup>7</sup> Già in lett. e) dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

<sup>8</sup> Già in lett. o) dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

<sup>9</sup> Già in lett. r) dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

<sup>10</sup> Già in lett. q) e s), per quest'ultima sono esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura, dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

<sup>11</sup> Foglie, gambi/steli, pule e gusci come residui derivanti da colture alimentari e foraggere (colture di frutta, ortaggi e cereali), qualora rispondenti alla definizione di "materie cellulosiche di origine non alimentare" di cui all'art.2, comma 1, lett. q-quinquies, del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., si intendono già ricompresi nella lett. r) dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

<sup>12</sup> Già in lett. m) dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

<sup>13</sup> Già in lett. n) dell'elenco dell'Allegato 3, Parte A, del DM2014

- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, *pulc*<sup>8</sup>, lolla;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.